

## Scheda n. 359

# Iscrizioni per l'a.s. 2012-2013

**Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti - Insegnanti di sostegno - Consigli ai genitori - Numero alunni per classe**

Il MIUR con la [C.M. n° 110 del 29 Dicembre 2011](#) ha emanato le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 Febbraio 2012.

Nelle **premesse** espressamente si dispone che:

*“Le domande di iscrizione sono **accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.**”*

Ciò significa per un verso che è l’organico di diritto a determinare il numero delle classi, ma anche il **rispetto delle norme sulla sicurezza delle aule e degli edifici** che, come è noto, di norma consente non più di 25 alunni per classe.

### OSSERVAZIONI

In proposito la [C.M.](#) non fa alcun riferimento al [DPR n° 81/09](#) (ma del quale si dovrà tener conto) il cui art. 5 comma 2 prevede che, di norma, **una classe con presenza di alunni con disabilità, non può superare il numero di 20 alunni**, elevabile a 22 in forza dell’art. 4 stesso [DPR](#), ma anche riducibile a meno di 20 in forza dello stesso art. 4 e anche dell’art. 8 del medesimo [DPR](#).

Ciò, unitamente all’insufficiente capienza di singole aule, può legittimare la richiesta di sdoppiamenti di classi e quindi di aumenti di organico (vedi scheda n° 346. [Circolare n° 63 del 2011: norme indirettamente riguardanti l’inclusione scolastica \(CM 63/11\)](#)).

L’**art. 1**, nel precisare che le richieste di tempo pieno e prolungato possono essere accolte secondo la disponibilità delle risorse assegnate, richiama la normativa sul diritto all’**istruzione domestica o parentale** ed all’adempimento dell’obbligo scolastico sino al compimento del 16° anno di età.

## OSSERVAZIONI

Con riguardo all'**istruzione parentale** è opportuno ricordare che la [sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01](#) stabilisce che **per gli alunni con disabilità essa NON E' una valida modalità di adempimento dell'obbligo scolastico**, poiché per loro l'unica forma di scolarizzazione è l'inclusione.

Quanto al termine dei sedici anni per l'**adempimento dell'obbligo scolastico**, è da tener presente che **per gli alunni con disabilità** esso può adempiersi **sino al compimento del 18° anno** di età in forza dell'art. 14 comma 1, lettera C della [L. n° 104/92](#).

---

L'**art. 2** ribadisce che l'**obbligo scolastico** può essere adempiuto anche nei **corsi di formazione professionale** e nei corsi di **istruzione per gli adulti**.

## OSSERVAZIONI

È bene ricordare che gli alunni che **al compimento del 18° anno** di età non hanno ancora completato la scuola **secondaria di primo grado**, debbono continuare gli studi presso i **centri di istruzione per gli adulti** ([Sentenza Corte Costituzionale n° 226/01](#)) e quelli con disabilità hanno in tali centri il **diritto a tutti i benefici** previsti dal loro diritto allo studio inclusivo, secondo quanto stabilito dall'[O.M. n° 455/97](#), richiamata dalla stessa sentenza.

---

L'**art. 3** stabilisce che per le iscrizioni alle scuole superiori i genitori debbono indicare altre due scuole nel caso la domanda non possa essere accolta per eccesso di iscrizioni e per l'applicazione dei **criteri di priorità** stabiliti nella preventiva delibera del Consiglio di Istituto, che, come detto nelle premesse, deve essere **pubblicata all'albo di istituto prima delle iscrizioni**, non necessitano di autorizzazioni ministeriali e debbono rispondere a criteri di ragionevolezza.

In caso di trasferimento di scuola anche ad anno scolastico iniziato deve essere rilasciato il nulla osta.

## OSSERVAZIONI

Sembrirebbe poter rientrare in tali criteri la **delibera di non iscrivere in una classe più di due alunni con disabilità non grave** sulla base di analogo criterio indicato dalle [Linee-guida del 4 agosto 2009](#) e della [C.M. n° 63/2011](#).

In caso di **trasferimento di scuola** di un alunno con disabilità, stante la norma dello spostamento dei docenti anche per il sostegno solo su propria decisione, è da ritenere che **l'alunno abbia diritto a chiedere altro docente per le attività di sostegno**.

L'art. 4 riguarda espressamente **gli alunni con disabilità**.

Si precisa che per l'iscrizione occorre la **certificazione di disabilità** di cui al [DPCM n° 185/06](#) e il **Profilo Dinamico Funzionale**, che va aggiornato alla fine di ogni grado di scuola come previsto dall'art. 12 comma 8 della [L. n° 104/92](#) e dall'art. 4 comma 4 del [DPR del 24/02/1994](#).

Sulla base delle esigenze ivi indicate, **vanno formulate nel PEI le richieste delle risorse** necessarie (sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, trasporto, assistenza igienica, eliminazione di barriere architettoniche e sensoriali, etc.), come stabilito dall'art. 9 comma 15 e art. 10 comma 5 della [L. n° 122/10](#), che richiama il principio del rispetto delle "effettive esigenze" dell'alunno, stabilito dalla [L. n° 296/06](#) nell'art. 1 comma 605, lettera B.

Si precisa che gli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di primo grado che non hanno ancora compiuto 18 anni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e che conseguono agli esami solo l'attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, **hanno diritto col semplice attestato ad iscriversi alle scuole superiori** al solo fine di conseguire altro attestato agli esami finali.

#### OSSERVAZIONI

Circa le certificazioni necessarie per l'iscrizione, è da ritenersi che nulla sia mutato a seguito della [Direttiva n° 14 del 29/12/2011](#) del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione secondo la quale "tutti gli status, le qualità personali e i fatti" di cui all'art. 46 del [DPR 445/00](#) risultanti da certificazioni pubbliche debbono essere prodotti alle Amministrazioni Pubbliche tramite autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà. Infatti l'art. 46 citato elenca tassativamente le qualità personali che debbono essere autocertificate e tra queste non figurano le certificazioni di disabilità, pertanto all'atto dell'iscrizione si deve continuare a consegnare alla scuola la certificazione di cui al citato [DPCM n° 185/06](#) in originale.

Quanto all'**aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** esso **deve essere effettuato** non dalla sola ASL, ma **da tutto il GLHO** composto dagli operatori della ASL che seguono l'alunno, da tutto il consiglio di classe dell'ultimo anno del grado di scuola e dalla famiglia come stabilito dall'art. 12 comma 5 della [L. n° 104/92](#).

Pertanto è evidentemente **illegittima la prassi secondo cui molte scuole richiedono alle sole ASL l'aggiornamento della Diagnosi Funzionale (DF) in luogo dell'aggiornamento del PDF** che non è di competenza della sola ASL.

Tutto diverrebbe più semplice se si applicasse l'Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008 che prevedeva l'accorpamento della DF con il PDF, ma che non ha trovato ancora attuazione (vedi scheda n° 255. [L'Intesa Stato-Regioni del 2008 per l'accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità](#)).

Questo articolo inoltre chiarisce definitivamente che **solo gli alunni che non hanno compiuto i 18**



**anni prima dell'inizio dell'anno scolastico possono iscriversi alle scuole superiori col semplice attestato.**

La norma trova i suoi logici fondamenti nella [sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87](#) che ha affermato il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, anche gravissima, a realizzare l'inclusione nelle scuole superiori. Tale sentenza però, per essere applicabile, necessitava di una norma che consentisse l'iscrizione alle scuole superiori anche in assenza del diploma di licenza media.

Tale norma è stata emanata con l'art. 11, comma 12 dell'[O.M. n° 90/01](#), confermata dall'art. 9 del [DPR n° 122/09](#), secondo la quale però tale possibilità eccezionale è giustificata dalla necessità di consentire agli alunni con disabilità di adempiere l'obbligo scolastico sino al compimento del 18° anno di età come sopra detto, anche nelle scuole superiori.

05-01-2012

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)